

**MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROVIGO**

Il Giudice per l'udienza Preliminare all'udienza del 18.01.2023

con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. E. Mammucci

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale nei confronti di

[REDACTED]  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Barbariol del foro di Padova

**LIBERA PRESENTE**

Assistita e difesa di fiducia dall'avv. Giovanni Barbariol del foro di Padova

**IMPUTATA**

**COME DA FOGLIO ALLEGATO**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

Il PM chiede l'assoluzione in quanto il fatto non sussiste.

Il difensore si associa.

N. **10/23** Reg. Sent.

N. 2438/22 Reg. G.I.P.


N. 2748/21 RG. NR.

**SENTENZA**

*in data 18.01.2023*

***Depositata in cancelleria***

*in data 18.01.2023*

*Il Funzionario*  
  
*Natascia Portesan*

**Data irrevocabilità**

***Fatta Scheda***

***Il Cancelliere***

***fatta attestazione elettorale***

***il Cancelliere***

***Trasmesso  
Estratto esecutivo***

***il Cancelliere***


***Art.  
Camp. Penale***

***il Cancelliere***

Imputata

del reato p. e p. dall'art. 7, comma 1, del D.L. 28.01.2019, n. 4, perché al fine di ottenere indebitamente l'erogazione del Reddito di Cittadinanza, nella domanda presentata [REDACTED] attestava cose non vere, dichiarando falsamente i requisiti di residenza nel territorio dello Stato, ovvero di risiedere in Italia da almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, laddove da accertamenti esperiti dalla Tenenza della Guardia di Finanza di [REDACTED], risulta residente in Italia a far data dal 09.01.2012, percependo in tal modo, per il periodo da marzo 2020 a gennaio 2021, somme non spettanti pari a complessivi €. 1.850,75.

[REDACTED] (RO), il 11.02.2020.



## MOTIVAZIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio, l'imputata [REDACTED] veniva chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 7, co. 1, del D.l. n. 4 del 2019, come meglio descritto nel capo d'imputazione.

All'udienza preliminare odierna, l'imputata chiedeva di essere ammessa al rito abbreviato e si sottoponeva all'interrogatorio. All'esito, le parti chiedevano l'adozione di una sentenza assolutoria.

In breve, nella "Dichiarazione sostitutiva unica" prodotta all'INPS il 13 gennaio 2021, finalizzata al rilascio dell'ISEE, l'odierna imputata dichiarava di essere residente con la famiglia a [REDACTED]. Inoltre, nell'autocertificazione telematica per l'erogazione del reddito di cittadinanza costei asseriva di essere residente in Italia da oltre dieci anni.

Dalle verifiche compendiate in atti, tuttavia, parrebbe che la prima domanda di elargizione del reddito di cittadinanza fosse stata avanzata nel febbraio 2020, con erogazione a partire dal mese di marzo.

A seguito di verifiche condotte dalla P.G., emergeva pacificamente che l'imputata fosse stata iscritta per la prima volta nel registro anagrafico della popolazione residente del comune di [REDACTED] Terme, per la prima volta il 5 novembre 2011.

In sede di avviso ex art. 415-bis c.p.p., l'imputata chiedeva di essere interrogata e, in quella sede, costei affermava di vivere stabilmente in Italia da oltre dieci anni e, in particolare, dal dicembre 2010.

A sostegno di ciò, costei produceva documentazione consistente in una dichiarazione di ospitalità del cognato del marito, sottoscritta il 17 dicembre 2010, come risulta anche dalla marca da bollo ivi apposta. Produceva inoltre copia del passaporto, da cui risultano effettivamente ingressi nell'unione europea a partire dal 2007, oltre alla quietanza per il pagamento di un bollettino per il rinnovo del permesso di soggiorno del 24 ottobre 2011.

Le medesime circostanze venivano confermate anche in sede di interrogatorio odierno, nel corso del quale l'imputata chiariva ulteriormente che, già a partire dal 2006, costei permaneva per circa sei mesi all'anno in Italia, dove già si trovava stabilmente il marito.

Deve quindi ritenersi che l'imputata non abbia dichiarato il falso, posto che l'art. 2, co. 1 n. 2 del D.lgs. n. 4 del 2019 prevede, quale requisito obbligatorio per il riconoscimento del reddito di cittadinanza, la residenza in Italia da almeno dieci anni: requisito che non coincide con l'iscrizione anagrafica negli albi della popolazione residente che, invece, rappresenta, "*l'esito di un procedimento amministrativo diretto ad accertare una situazione di fatto*" (v. Corte Cost. n. 186 del 2020). Anche ove


Alla luce delle deduzioni e delle prove prodotte dall'imputata in sede di interrogatorio, quindi, può ritenersi provato che, all'epoca dell'autocertificazione, costei fosse residente (quantomeno di fatto) in Italia da almeno dieci anni, ragione per cui il fatto oggettivamente non sussiste.

PQM

Visti gli artt. 438 e ss. 530 ~~cpv~~ c.p.p., assolve l'imputata dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Rovigo, 18 gennaio 2022

Il Giudice  
Raffaele Belvederi



FUNZIONARIO  
CANCELLIERE  
Nataschia Portesan

